



**REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI
E/O VICINALI AD USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.14 del
30/03/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.43 del
30/09/2019



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

(Allegato n. 1)

**REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI E/O
VICINALI AD USO PUBBLICO**

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare il passaggio sulle strade comunali o vicinali ad uso pubblico ubicate sul territorio del Comune di CANTAGALLO.

Art. 2
Limitazioni al transito

1. Nelle strade vicinali a uso pubblico o comunali la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata, tramite l'emissione di apposita ordinanza emanata in conseguenza di una relazione tecnica sulla condizione della specifica infrastruttura redatta dai competenti uffici, qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa, con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.
2. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione comunale.
3. Il transito sulle strade quali sopra individuate è consentito solo per il passaggio di mezzi aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 150 quintali, o di lunghezza non superiore a 12 metri e circolanti ad una velocità non superiore ai 30 Km/h.

Art. 3
Autorizzazioni in deroga

1. Potranno essere concesse, limitatamente al periodo strettamente necessario ed in base a valutazione la cui titolarità risulta esclusivamente in capo al Comune, autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di cui sopra ai soggetti richiedenti interessati per motivazioni attinenti le proprie attività o proprietà immobiliari, purché non esistano validi tracciati alternativi ed i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla infrastruttura dal passaggio dei mezzi (sede stradale, pertinenze e manufatti relativi).
2. Il Comune, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, concedendo l'autorizzazione stabilirà le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.
3. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di CANTAGALLO.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Art. 4
Domanda di autorizzazione

1. La domanda in competente bollo contenente deve contenere:
- le generalità complete del richiedente;
 - i motivi della richiesta;
 - la durata della deroga con l'impegno a comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale, almeno tre giorni prima e per iscritto, le date in cui avverrà il transito;
 - l'individuazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
 - la marca, il modello, la targa dei mezzi da utilizzare e il loro peso complessivo a pieno carico;
 - l'eventuale dichiarazione di avvalersi di mezzi di trasporto per conto terzi, in tal caso tali mezzi saranno dotati del relativo Documento di trasporto o della Fattura di accompagnamento;
 - il numero dei trasporti per il quale richiede la deroga;
 - nel caso di taglio boschivo, copia dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente di gestione del territorio;
 - ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di CANTAGALLO della cauzione o copia della fideiussione per l'importo determinato in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti, descritta al successivo art. 6
 - una marca da bollo per l'autorizzazione;
 - la ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;

Art. 5
Condizioni per il rilascio

1. Nel caso di periodi "umidi" per pioggia o neve ricorrente, le autorizzazioni in deroga relative alle strade con fondo naturale sono sospese per tutto il periodo di durata degli stessi e per otto giorni successivi;
2. Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni, tramite espressa sottoscrizione di apposita dichiarazione e presentazione di deposito cauzionale o polizza fidejussoria, a rifondere tutti gli oneri necessari al ripristino di eventuali danni causati alla sede stradale ed ai manufatti ad essa funzionalmente collegati.

Art. 6
Cauzione e ripristini stradali

1. Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di cui al precedente art. 5 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del presente regolamento.
1. L'ammontare della cauzione è determinato in sede di procedimento di rilascio della autorizzazione stessa e comunque, di norma, viene stabilito nella somma pari ad euro 5,00 per



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale ad uso pubblico o comunale interessata al transito, stabilendo la misura minima di euro 5.000,00 per singolo transito e una misura massima di 50.000 euro anche per più transiti consecutivi;

2. I veicoli di proprietà e i veicoli che effettuano attività di trasporto conto terzi a favore di persone fisiche o giuridiche aventi residenza e/o con sede legale nel Comune di Cantagallo, nonché i veicoli di proprietà di frontisti non residenti, sono esentati dal deposito cauzionale o dall'accensione di polizza fideiussoria, fatti salvi i restanti obblighi previsti dall'articolo 5 comma 2.

3. La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata, di regola, entro un mese dalla scadenza, previa richiesta da parte dell'obbligato e verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

Art. 7

Obblighi del soggetto autorizzato

- Il soggetto a cui viene rilasciato l'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.
- Copia dell'autorizzazione dovrà sempre essere costantemente mantenuta al seguito del veicolo;
- Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini e secondo le indicazioni stabilite dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso Ufficio ai fini dello svincolo della cauzione, il servizio di Polizia Municipale, se accertate le violazioni, provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente codice della strada ed il Comune di Cantagallo provvederà ad escutere la garanzia fideiussoria immediatamente e senza darne comunicazione all'obbligato principale;
- Nel caso in cui l'obbligato intenda effettuare per proprio conto i lavori di ripristino della sede stradale danneggiata e questi non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata dal Comune con comunicazione, in forma scritta, trascorso il termine nella stessa prefisso, il Comune esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della cauzione e per la parte eccedente con iscrizione a ruolo.

Art. 8

Esenzioni

1. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente regolamento gli autoveicoli di proprietà pubblica o privata adibiti a servizi di soccorso, di pubblica sicurezza, di pubblica utilità, di igiene e di antincendio boschivo.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Art. 9

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) il transito dei veicoli determina grave pericolo per la circolazione delle persone e dei veicoli;

c) motivi igienici, di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;

- mancata osservanza delle condizioni stabilite dall'autorizzazione, dalla legge o dal presente regolamento.

2. Nel caso di revoca il richiedente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca della autorizzazione.

3. Il giudizio sul ripristino a regola d'arte della strada e sul rispetto della tempistica fissata per lo stesso, viene espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di CANTAGALLO.

4. Quando l'utente non osserva le condizioni stabilite dalla legge, dagli atti autorizzativi e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro il termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.